Allegare fotocopia del documento d’identità personale in corso di validità

**LE CONVIVENZE DI FATTO**

**In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21.5.2016 S.G. n. 118)**

**riguardante la: “*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle***

***convivenze* “**

**Convivenze di fatto**

Secondo quanto indicato dal comma 36 della legge, sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni,

unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da

rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio, o da una unione civile.

Essi vengono iscritti anagraficamente come famiglia (comma 37).

**Diritti**

I commi dal 38 al 49 trattano dei diritti derivanti dalla convivenza di fatto:

1. stesso diritto che spetta al coniuge nell’ordinamento penitenziario;

2. in caso di malattia o ricovero, stesso diritto del coniuge per visita o assistenza, diritto di accesso alle

informazioni personali;

3. decisioni in materia di salute;

4. in caso di morte, decisione sulla donazione degli organi e sulle celebrazioni funerarie;

5. in caso di morte del convivente proprietario di una casa, possibilità di continuare a vivere nella casa per

un periodo variabile a seconda delle condizioni presenti al momento della morte;

6. in caso di morte del convivente titolare del contratto di locazione, possibilità di continuare a vivere nella

casa di comune residenza;

7. preferenza nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari;

8. partecipazione agli utili ed ai beni acquistati dell’impresa familiare, se il convivente presta la sua opera

all’interno dell’impresa stessa;

9. diritto del convivente ad essere nominato tutore, curatore, o amministratore di sostegno dell’altro

convivente;

10. in caso di cessazione della convivenza, diritto agli alimenti;

11. diritto al risarcimento del danno al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente derivante da

fatto illecito da parte di un terzo;

12. possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.

**Contratto di convivenza**

Disciplina i rapporti patrimoniali tra conviventi. Deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta con atto

pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la

conformità alle norme imperative o all’ordine pubblico.

Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica, o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve

trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per la relativa iscrizione

anagrafica.

Il contratto di convivenza deve contenere:

- l’indicazione della residenza;

- la modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;

- il regime patrimoniale della comunione dei beni; tale regime può essere modificato in qualunque

momento durante la convivenza.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ed è affetto da nullità

insanabile, ai sensi del comma 57, se è stato concluso:

- in presenza di un vincolo matrimoniale;

- in violazione di quanto disposto dal comma 36;

- da persona minore di età;

- da persona interdetta giudizialmente;

- in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.

**Risoluzione del contratto di convivenza**

Ai sensi del comma 59, il contratto si risolve per:

- accordo delle parti;

- recesso unilaterale;

- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;

- morte di uno dei contraenti.

Il comma 64 regola norme di diritto internazionale e prevede che all’articolo 30 della legge n. 218/1995

(Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), venga inserito l’articolo 30-bis, che è del tenore

seguente: “1 – Ai contratti di convivenza si applica la legge comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa

cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2 – Sono fatte

salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.